



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE 41

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PALATTELLA	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI PUCCHIO	PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SANTELLA	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 41

REG.GENERALE

N° 24305/08

UDIENZA DEL

20/10/2010

ore 10:30

SENTENZA

N°

27/41/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 GEN 2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 24305/08
depositato il 05/11/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2008 01155982 03 IRPEF 2002
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

MAFFIOLINI GIOVANNI
CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N. 235 00154 ROMA RM

difeso da:

SOER AVV. ALBERTO
AVV. FRANCESCO COCOLA
P.ZZA COLA DI RIENZO 69 00192 ROMA RM

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA GERIT S.P.A.
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 18 00196 ROMA RM

Svolgimento del processo

In data 24.10.2008, il sig. **Maffioli Giovanni** ricorreva avverso cartella di pagamento n. **09720080115598208**, notificata in data 02.09.2008, relativa a Irpef, interessi e sanzioni anno 2002 per € 114.954,50.

Faceva presente parte attorea che la cartella si riferiva a una pretesa impositiva contenuta nell'avviso di accertamento n. **RCH010702187/2006** asseritamente notificato in data 05.09.2007 ma mai ricevuto.

Eccepiva il ricorrente la nullità e l'illegittimità della cartella impugnata per omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento, stante la conseguente impossibilità materiale di conoscere la natura del tributo, i motivi alla base della pretesa tributaria e relativa debenza. Citava a sostegno, *ex multis*, Sent. della CTP di Milano sez.25 e sentenza della Corte di Cassazione Civile n.947/1996.

Chiedeva il ricorrente, previa sospensione della cartella di pagamento impugnata, l'annullamento della stessa, la discussione del ricorso in udienza pubblica e vittoria delle spese di lite.

In data 17.12.2008, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 6 ora Dir. Prov. Roma 2 si costituiva in giudizio e presentava controdeduzioni con le quali sosteneva che la pretesa trovasse fondamento sulle somme divenute definitive per mancata impugnativa dell'avviso di accertamento n. **RCH010702187/2006** notificato il 05.09.2007.

A parere dell'Ufficio resistente, gli importi iscritti a ruolo erano assolutamente legittimi ed esigibili perché il contribuente aveva ignorato l'invito del 31.08.2006, con il quale l'Agenzia richiedeva la documentazione amministrativa e contabile relativa alla cessione d'azienda. Sosteneva, inoltre, l'Ufficio di avere correttamente operato per avere esperito tutti i tentativi e assolto gli obblighi di sua competenza previsti per la notificazione della debenza tributaria.

In particolare, faceva presente l'Agenzia delle Entrate che:

- in data 22.12.2006, aveva notificato l'avviso di accertamento a mezzo plico raccomandato tornato al mittente per compiuta giacenza dopo 30 giorni;
- successivamente, in data 28.08.2007, aveva notificato l'atto a mezzo messo speciale presso il domicilio fiscale del contribuente senza buon fine, stante l'irreperibilità del destinatario;
- aveva proceduto, inoltre, alla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 cpc presso la Casa Comunale, dandone notizia con affissione e raccomandata, inviata in data 06.09.2007, restituita per compiuta giacenza.

Chiedeva parte resistente il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite e si opponeva alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.

In data 05.10.2010, il ricorrente depositava memoria con la quale contestava le eccezioni dell'Agenzia delle Entrate riguardanti la sequenza notificatoria degli atti propedeutici alla cartella di pagamento e i suoi difensori chiedevano un differimento dell'udienza di discussione del ricorso stante un loro legittimo impedimento per essere impegnati in altre udienze precedentemente fissate.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter aderire alla richiesta dei procuratori e difensori del contribuente Avv. **Alberto Bona** e Avv. **[redacted]** di voler disporre un differimento dell'udienza per legittimo impedimento degli stessi perché impegnati in altre attività giudiziarie per i seguenti motivi:

- per un difensore risulta solo l'indicazione di una udienza senza la specifica del relativo adempimento;

- l'altro difensore, trattandosi di precisazioni delle conclusioni alle ore 9:30, avrebbe potuto presentare istanza per posticipare la trattazione alla conclusione delle udienze della C.T.P.;
- in entrambi i casi, tenuto conto dell'elevato valore della controversia, i difensori avrebbero potuto quantomeno delegare un *nuncius* al fine di ottenere un rinvio della trattazione ad udienza fissa;
- la Commissione dispone di tutti gli elementi per poter decidere in merito sulla controversia.

A parere di questo Collegio Giudicante l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 6, ora Dir. Prov. Roma 2, ha correttamente operato avendo provveduto alla notifica dell'atto di accertamento, propedeutico alla cartella di pagamento impugnata, sia presso l'indirizzo indicato dal contribuente e, successivamente, presso la Casa Comunale ex art. 140 cpc.

Infatti, parte resistente ha allegato al processo copie dei seguenti atti:

- allegato 1 - invito di comparizione del 23.08.2006 notificato a mezzo raccomandata A/R;
- allegato 2 - avviso di accertamento n. **097200801559820** spedito a mezzo posta con avviso di ricevimento del 22.12.2006;
- allegato 3 - deposito dell'atto presso la Casa Comunale in assenza di persone legittimate a ricevere la notifica e avviso di notifica del 05.09.2007 ex art. 140 cpc;
- allegato 4 - verifica anagrafica presso il Comune di Roma dalla quale risulta che il ricorrente è residente all'indirizzo di cui alla notifica dal 28.03.1955.


Pertanto, la cartella esattoriale n. **097200801559820**, ai sensi del c.3, art.19 del D.Lgs. 546/92 poteva essere impugnata solo per vizi propri.

Assorbita ogni altra eccezione,

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. Spese di giudizio a carico del ricorrente liquidante in € 1.600,00 di cui € 1.400,00 per onorario

Il Relatore
Dott. Paolo DI PUCCHIO



Il Presidente
Dott. Alberto PALATTELLA

